



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

**DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA
E GLI AFFARI GENERALI**

UFFICIO VI

DETERMINA A CONTRARRE

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2017 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i., ai sensi del quale “*tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.*”, ex art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488”;

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i., ai sensi del quale “*le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione*”;

VISTO l’art. 1 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (...)*”, il quale dispone che “*Successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa*”;

VISTO l’art.1, comma 504, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, di modifica all’art. 4, comma 3-ter, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale, “*ferme restando le disposizioni di cui all’art. 12, commi da 2 a 10,*

del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti d'acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione”;

VISTA la circolare congiunta del 25 agosto 2015 del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la quale ribadisce l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni statali di approvvigionarsi per il tramite di Consip s.p.a.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020 n. 161 *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103 concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze”* pubblicato su G.U. serie generale n. 306 del 10.12.2020;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;*

VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante *“disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;*

VISTO l'art. 1 del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante modifiche anche all'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1828 del 30 ottobre 2019, che ha modificato la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari aggiornando le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO l'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni)*, il quale detta la disciplina sostitutiva, in deroga all'art. 36, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per le procedure di gara indette entro il 31 dicembre 2021 in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria;

VISTO l'art. 30, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in forza del quale *“L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità”;*

VISTO l'art. 31, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai sensi del quale *“per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avviso relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non*

incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”;

VISTO il contenuto delle Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

RITENUTO di dover individuare la dott.ssa Angela Tomaro, Dirigente dell’Ufficio VI di questa Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, gli acquisti, della logistica e gli affari generali, quale Responsabile unico del procedimento per l'affidamento in oggetto;

VISTO l’art. 32, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo cui “*prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;

VISTO l’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. 0a-bis, della legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui “*L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50*”;

VISTO l’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, in forza del quale “*Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies si applica la disposizione transitoria ivi prevista*”;

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, da ultimo, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno, n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2., 2.3 e 5.2.6;

VISTO l’art. 1, comma 3, secondo periodo, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui “*Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso*”;

VISTO l’art. 83, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in forza del quale i requisiti e le capacità richiesti dalle Stazioni Appaltanti sono attinenti e proporzionati all’oggetto

dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha la necessità di eseguire lavori di adeguamento normativo e tecnologico dell'impianto termico a servizio della sede centrale del Ministero dell'Economia e delle Finanze in via XX Settembre, 97, Roma, in quanto obsoleto e con gravi difetti di funzionamento;

CONSIDERATO che sono stati eseguiti ripetuti interventi di manutenzione straordinaria sulla componentistica dei generatori di calore, delle pompe di distribuzione e delle sottocentrali;

PREMESSO che gli interventi per l'adeguamento normativo e tecnologico dell'impianto termico sono stati segnalati nel documento sulla Diagnosi energetica del Palazzo predisposto dalla società Quality Project S.r.l.;

PREMESSO che l'adeguamento dell'impianto termico è, tra l'altro, volto al perseguimento dell'obiettivo dell'efficientamento energetico previsto dal Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che detta una serie di misure per concorrere al conseguimento dell'obiettivo nazionale del risparmio energetico;

PREMESSO che la progettazione esecutiva dei lavori da eseguire, predisposta dall'ing. Giulio Vannucci - codice fiscale VNNGLI78T12D612A, partita IVA IT00926820572, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Rieti, al numero A731, settore civile ed industriale - incaricato con Trattativa Diretta registrata sul MEPA n. 1265369, del 15 aprile 2020, determina il dettaglio dei lavori da realizzare ed il relativo costo previsto;

RILEVATO che, con nota protocollo n. 14651 dell'8 febbraio 2021, l'ing. Giulio Vannucci ha trasmesso la documentazione di progetto;

CONSIDERATO che i lavori da eseguire prevedono principalmente la sostituzione di due generatori di calore con generatori ad alta efficienza e di quattro bruciatori, di cui due forniti in opera con i nuovi generatori di calore e due da installare sui due generatori attualmente funzionanti, la realizzazione di un sistema di distribuzione avente elettropompe a portata variabile, sia nella centrale termica che in tutte le sottocentrali, la realizzazione di un sistema bypass, posto nel circuito primario dell'impianto di riscaldamento che consenta l'installazione di nuovi sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore dei singoli ambienti;

RILEVATO che i lavori oggetto dell'appalto rientrano nella categoria OS28 – Impianti termici e di condizionamento;

CONSIDERATO che l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di cui all'art. 91 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, con compiti e modalità definiti dall'art. 92 del medesimo decreto, è stato attribuito, con Trattativa Diretta n. 1380722 del 14 agosto 2020, registrata sul MEPA, allo studio tecnico 1AX Architetti Associati, con sede in Roma, via dei Marsi, 10, Partita IVA e codice fiscale 09334651008;

ACQUISITO il rapporto conclusivo della società GEA++ Architettura S.r.l., con sede in Roma, via Lima, n. 7, Partita IVA e codice fiscale 02677070605, che ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e la loro conformità alla normativa vigente e ha, pertanto, disposto con esito positivo la verifica ai sensi dell'art. 26, comma 4, del medesimo Decreto;

ATTESO che l'Ufficio X ha altresì trasmesso in data 12 marzo 2021 i dati relativi al quadro economico dei lavori da appaltare, come di seguito riportati:

QUADRO ECONOMICO		
Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione dei sistemi di distribuzione della centrale tecnologica e delle relative sottocentrali a servizio dell'edificio sito in Via XX Settembre n° 97 di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze		
PROGETTO ESECUTIVO		
a1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 942.350,29
a2	Di cui MANODOPERA già considerata nell'importo lavori	€ 179.046,56
a3	ONERI della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO	5.883,87
a4	IMPORTO delle opere da ASSOGGETTARE A RIBASSO	942.350,29
A	TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA	€ 948.234,16
SOMME A DISPOSIZIONE		
b1	Accertamenti, rilievi, indagini (IVA compresa)	€ 5.000,00
b2	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 94.823,42
b3	Importo relativo al fondo di cui all'art.113 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 IVA ed oneri compresi	€ 18.964,68
b4	IVA 22% sulle opere da appaltare	€ 208.611,52
b5	Contributo ANAC	€ 375,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 327.774,62
RIEPILOGO		
A	IMPORTO TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 948.234,16
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 327.774,62
T	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 1.276.008,77

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il valore dell'appalto è pari ad € 942.350,29 oltre I.V.A. e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 5.883,87, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara;

RITENUTO necessario, al fine di assicurare la regolare esecuzione dei lavori, individuare quale Direttore Lavori l'ingegnere Bianca Lipani, funzionario dell'Ufficio X della Direzione della razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti della logistica e gli affari generali;

RILEVATO che, in ragione del valore dell'appalto, l'affidamento dei lavori avverrà, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

RILEVATO che alla data di adozione del presente provvedimento non esiste la possibilità di avvalersi di Convenzioni attive da Consip spa, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, aventi ad oggetto i lavori di che trattasi;

RILEVATO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), nell'ambito del Bando "OS 28 - Impianti termici e di condizionamento", è possibile consultare l'elenco degli operatori economici abilitati;

PRECISATO che l'appalto non può essere suddiviso in lotti funzionali né prestazionali, attesa l'unitarietà dell'intervento, la stretta interrelazione delle opere e la necessità di mantenere in capo ad un unico interlocutore la responsabilità dei lavori nella loro interezza;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in capo alla dirigenza competente ad adottare il presente provvedimento non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tali da impedirne l'adozione;

PRECISATO che la copertura finanziaria dell'appalto in oggetto è assicurata mediante le previsioni di bilancio per il triennio 2021-2023 sul capitolo 7019 piano gestionale 3 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

PRECISATO che l'intervento relativo ai lavori per l'adeguamento normativo e tecnologico dell'impianto termico a servizio della sede centrale del Ministero è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici da realizzare a cura della D.R.I.A.L.A.G. nel triennio 2021-2023 con il Codice unico d'intervento (C.U.I.) n. L80415740580201900007;

PRECISATO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. 866699133B;

DETERMINA

- di autorizzare l'avvio di una procedura finalizzata all'affidamento dei lavori per l'adeguamento normativo e tecnologico dell'impianto termico a servizio della sede centrale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità disciplinate dall'art. 1, comma 2, lettera b, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, CIG 866699133B;
- di stabilire che la procedura si svolgerà attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico messa a disposizione da Consip S.p.A. con la modalità della *Richiesta d'Offerta*, alla quale parteciperanno almeno dieci operatori economici individuati nell'elenco delle imprese abilitate sul MEPA alla categoria di riferimento, nel rispetto del principio di rotazione previsto dalla vigente normativa;
- di nominare, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., quale Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Angela Tomaro, che, ai sensi dell'art. 24 del medesimo Decreto, si avvarrà, per gli adempimenti di carattere tecnico, del supporto dell'Ufficio X della Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;
- che il Responsabile del Procedimento sarà supportato dall'ing. Bianca Lipani, funzionario dell'Ufficio X della Direzione della razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti della logistica e gli affari generali, che svolgerà le funzioni di Direttore dei Lavori;

- di adottare la modalità di determinazione del corrispettivo a misura per la completa realizzazione, a perfetta regola d'arte, secondo quanto indicato nel progetto esecutivo. I lavori verranno eseguiti secondo le prescrizioni indicate nella documentazione tecnica, nel disciplinare amministrativo e nello schema di contratto;
- di prendere atto che il tempo previsto per l'esecuzione dell'opera è di 90 (novanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- di aggiudicare l'appalto sulla base del criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale al netto degli oneri non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 1, comma 3, Legge 11 settembre 2020, n. 120, con applicazione della facoltà, prevista nel medesimo comma, di procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che il quadro economico complessivo è il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione dei sistemi di distribuzione della centrale tecnologica e delle relative sottocentrali a servizio dell'edificio sito in Via XX Settembre n° 97 di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze		
PROGETTO ESECUTIVO		
a1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 942.350,29
a2	Di cui MANODOPERA già considerata nell'importo lavori	€ 179.046,56
a3	ONERI della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO	5.883,87
a4	IMPORTO delle opere da ASSOGGETTARE A RIBASSO	942.350,29
A	TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA	€ 948.234,16
SOMME A DISPOSIZIONE		
b1	Accertamenti, rilievi, indagini (IVA compresa)	€ 5.000,00
b2	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 94.823,42
b3	Importo relativo al fondo di cui all'art.113 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 IVA ed oneri compresi	€ 18.964,68
b4	IVA 22% sulle opere da appaltare	€ 208.611,52
b5	Contributo ANAC	€ 375,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 327.774,62
RIEPILOGO		
A	IMPORTO TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 948.234,16
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 327.774,62
T	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 1.276.008,77

- di stabilire che, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l'Amministrazione potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

- che il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata in modalità elettronica in seguito all'esito positivo delle verifiche sul possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti normativamente previsti;
- di prevedere, sulle somme indicate nel prospetto economico del progetto, un accantonamento in misura non superiore al 2% (due per cento) del valore dell'importo posto a base di gara da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- di disporre ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*" – "*Bandi di Gara e Contratti*" con applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma,

Il Direttore Generale
Dott.ssa Susanna La Cecilia